

## Codice beni culturali: I professionisti e gli elenchi nazionali



**21/08/2014** - Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2014 è stata pubblicata la **legge 22 luglio 2014, n. 110** recante "Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.

Le modifiche introdotte nel decreto legislativo in argomento sono numerose e le ultime del 2013 e del 2014 sono le seguenti:

- Legge 14 gennaio 2013, n. 7
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
- Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
- Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
- Legge 22 luglio 2014, n. 110

Con le ultime modifiche nel **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'articolo 1 della legge n. 110/2014, viene introdotto l'articolo 9-bis in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali** e viene precisato che, fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Con l'**articolo 2 della legge n. 110/2014** viene precisato che sono **istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali** di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge stessa.

**Gli elenchi non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale** e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Alleghiamo alla presente notizia il testo della legge n. 110 unitamente al testo del **Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 coordinato ed annotato con tutte le modifiche introdotte sino ad oggi.**

A cura di **Gabriele Bivona**

[Riproduzione riservata]